

**POLIZZA FIDEJUSSORIA**  
ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016

<b>SCHEMA TIPO 1.2</b>	<b>GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA</b>
<b>SCHEMA TECNICA 1.2</b>	<b>(Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103 comma 1 del Codice)</b>

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 16 settembre 2022 n.193.

Garanzia fidejussoria n.	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)
524.071.0000901672	DIREZIONE PER CONTO DI AGENZIA DI PALERMO 524
PEC: <a href="mailto:cauzioni@pec.vittoriaassicurazioni.it">cauzioni@pec.vittoriaassicurazioni.it</a>	

Contraente (Obbligato principale)		C.F./P.I.	
MANNO SAMUELE		MNNSML77B26F377T	
Sede	Via/P.zza n.civico	CAP	Prov.
MONREALE	VIA VALLE TAO 6	90046	PA
PEC:			

Stazione appaltante (Beneficiario)		AZIENDA MULTISERVIZI BAGHERIA	
Sede			
Città	Via/P.zza n.civico	CAP	Prov.
BAGHERIA	VIA MASSIMO D'AZEGLIO 50	90011	PA
C.F./P.I.06601560821	PEC:		

Descrizione opera	Luogo di esecuzione
SERVIZIO DI ELABORAZIONE RUSTE PAGA, CONSULENZA DEL LAVORO E COMPLETAMENTO ATTIVITA' INTEGRATIVA DI CONSULENZA DEL LAVORO FINALIZZATA AL RECUPERO DELL'INCENTIVO DENOMINATO "DECONTRIBUZIONE SUD" PER L'ANNO 2022. CIG: B0954D76E4	BAGHERIA

Costo di aggiudicazione	Ribasso % asta
€ 35.600,00	----
Somma garantita	% del costo dell'opera
€ 1.780,00	5,00

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fidejussoria n. 524.071.0000901672 alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Ai soli fini del calcolo del premio iniziale la garanzia ha effetto dal 07/03/2024 al 07/03/2025

**LIQUIDAZIONE DEL PREMIO**

Premio Iniziale:	€ 97,77	€ 12,23	€ 110,00
	Imponibile	Imposte	Lordo
Premio di proroga annuale (salvo quanto previsto all'art. 2 sez B):	€ 97,77	€ 12,23	€ 110,00

Emessa a MILANO il 08/03/2024 in quattro originali ad un solo effetto.

**IL CONTRAENTE**

(Timbro della Società e firma per esteso del sottoscrittore)



**IL GARANTE**



**GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**  
**(Lavori, Servizi e Forniture)****A) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante redatta secondo lo Schema tipo 1.2**  
**D.M. 16 settembre 2022 n.193.****Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
  - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
  - ii) della eventuale maggior spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
  - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

**Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia**

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

**Art. 3 - Somma garantita**

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:






**IL CONTRAENTE**

(Timbro della Società e firma per esteso del sottoscrittore)



**IL GARANTE**



**B) Condizioni Generali di Assicurazione che regolano i rapporti tra Società e Contraente.****Art. 1 - Soggetti obbligati.**

La garanzia riguarda tutte le imprese partecipanti all'eventuale raggruppamento/ consorzio firmatarie del contratto, ancorché non espressamente indicate nella Scheda Tecnica, che hanno rilasciato il mandato irrevocabile speciale collettivo alla mandataria ai fini della stipula della presente polizza anche in loro nome e per loro conto.

Gli obblighi nascenti dalla presente polizza gravano su tutte le imprese firmatarie del predetto mandato in via tra loro solidale.

Fermo quanto sopra, in ogni caso, il Contraente firmatario della Scheda e della Polizza si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.1381 c.c., a far sottoscrivere la presente polizza da tutte le imprese mandanti qualora in tale mandato non sia stato espressamente conferito alla mandataria il potere di stipula della polizza anche in loro nome e per loro conto, in difetto di che dovrà indennizzare la Compagnia del danno connesso all'inadempimento di tale obbligo.

E' vietata la cessione della presente polizza senza preventivo benestare espresso del Garante.

**Art. 2 - Premio.**

Le parti convengono che:

- il premio iniziale di polizza, è commisurato alla durata del contratto come comunicata dal Contraente all'atto della stipula e indicata nella Scheda Tecnica;

- gli eventuali premi di proroga, ivi compresi quelli dovuti ai sensi del comma 5 dell'art. 1 delle condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante, verranno calcolati sulla scorta del coefficiente/tasso applicabile sulla somma assicurata di tempo in tempo in ragione d'anno o frazione d'anno.

Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza e - nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 1 delle condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante nonché in ogni caso di maggior durata della garanzia - all'atto dell'emissione di ogni appendice di proroga della polizza, è tenuto al pagamento, in via anticipata ed in unica soluzione, del premio iniziale di polizza e dei premi di proroga.

In caso di liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) dell'art. 2 delle condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante, nonché in ogni caso di minor durata della polizza o di riduzione automatica della garanzia, il premio iniziale di polizza e, qualora dovuti, i premi di proroga, resteranno integralmente e definitivamente acquisiti dalla Società a prescindere dalla effettiva durata della garanzia come indicata nella Scheda Tecnica o nelle appendici di proroga.

**Art. 3 Liberazione dall'obbligo di pagamento del premio di proroga.**

Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento del premio di proroga, deve consegnare alternativamente al Garante:

a. il certificato di collaudo provvisorio, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità o l'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni previsti dall'art. 2 lett. b) prima parte delle condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante;

b. l'originale della polizza di pertinenza del Beneficiario con attestazione di svincolo;

c. una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi il Garante da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

In ogni caso, il Contraente sarà liberato dall'obbligo di pagamento del premio decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione risultante dal certificato di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture consegnato al Garante.

In tutte le ipotesi sopra previste, la liberazione del Contraente decorrerà dalla prima scadenza di rinnovo successiva alla consegna dei precitati documenti.

È in ogni caso fatta salva la previsione di cui all'art. 1 ultimi tre commi delle condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante ed il Contraente sarà liberato dall'obbligo di pagamento decorsi 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che accerti o meno la violazione degli impegni assunti con il protocollo di legalità.

**Art. 4 - Deposito cautelativo e rilievo per liberazione.**

Al verificarsi di uno dei seguenti eventi nei confronti del Contraente o di anche uno solo degli obbligati in solido:

a) chiamata in garanzia del fideiussore da parte del Beneficiario o di altri Enti Beneficiari;

b) inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori da parte del Contraente o di uno degli obbligati in solido volta a realizzare un accordo di ristrutturazione / dilazione del debito, o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);

c) peggioramento delle condizioni patrimoniali, protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteca giudiziale su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di crisi o di insolvenza a carico del Contraente o di uno degli obbligati in solido;



- d) cessione totale o parziale o affitto a terzi dell'azienda del Contraente o di un suo ramo significativo senza la previa approvazione della Società;
- e) modifica nella composizione del capitale del Contraente che determini la sostituzione del soggetto controllante, senza la previa approvazione della Società;
- f) perdita dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, mancato rinnovo o perdita delle certificazioni di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs 50/2016;
- g) sequestri penali, Commissariamento del Contraente o di uno degli obbligati in solido, nomina di Amministratore Giudiziario;
- h) ogni ipotesi di rilevante ritardo nell'esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- i) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- j) escussione di garanzie fideiussorie prestate nell'interesse del Contraente o di uno degli obbligati in solido per rapporti analoghi a quello garantito con la presente polizza;
- k) inadempienza in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante in esecuzione di altre polizze fideiussorie;
- l) rescissione e/o risoluzione in danno del Contraente di un contratto pubblico, anche se garantito da altro fideiussore;
- m) mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- n) violazione e/o avvio di un procedimento inerente la violazione da parte del Contraente degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità presente nei documenti di gara;
- o) tutte le ipotesi previste dall'art. 1953 c.c.,

il Garante potrà pretendere dal Contraente e dagli obbligati in solido la liberazione dagli obblighi di polizza mediante estinzione dell'obbligazione principale o mediante versamento al Garante della somma massima garantita entro dieci giorni dalla richiesta di quest'ultimo e con espressa rinuncia ad ogni eccezione.

In mancanza, sempre al ricorrere di uno degli eventi da a) ad o) di cui al capoverso che precede, il Garante potrà richiedere al Contraente e agli obbligati in solido, anche con azione giudiziale, la costituzione di pegno in titoli o in contanti mediante il versamento al Garante di una somma pari alla somma massima garantita, ovvero la prestazione di altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

il Contraente e gli obbligati in solido si obbligano a dare esecuzione alla richiesta del Garante entro dieci giorni e con espressa rinuncia ad ogni eccezione.

#### Art. 5 - Disciplina delle somme versate.

Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi dell'art. 4 che precede resteranno acquisite al Garante a garanzia del diritto di regresso finché il Garante stesso non ottenga la liberazione dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare, in tutto o in parte, le somme versate o giudizialmente realizzate sia per adempiere alle eventuali obbligazioni derivanti dalla polizza sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

In caso di liberazione o estinzione della polizza, l'eventuale residuo sarà ritrasferito al soggetto solvente incrementato dell'importo netto corrisposto alla Società per interessi sulla somma depositata dall'Istituto Bancario presso il quale la Società ha depositato gli importi ricevuti.

In caso di svincolo parziale ai sensi dell'art. 103, comma 5, D.lgs. 50/2016, il Garante restituirà al Contraente o agli obbligati in solido le somme come sopra conseguite in misura proporzionale al predetto svincolo parziale, incrementate nella misura di cui al capoverso che precede.

Il Contraente rinuncia sin d'ora ad opporre ogni eccezione all'impiego delle somme.

#### Art. 6 -Regresso.

Il Garante, ricevuta la richiesta di pagamento da parte del Beneficiario ai sensi dell'art. 4 della Sezione A) della presente polizza, intima al Contraente e agli obbligati in solido il pagamento al Beneficiario dell'importo oggetto di escussione nel termine da quest'ultimo assegnato al Garante.

Qualora il Contraente ritenga abusiva o contraria a buona fede la richiesta del Beneficiario, è tenuto a trasmettere al Garante prova liquida ed evidente di tale abusività entro e non oltre il termine indicato per l'adempimento.

Il Contraente e gli obbligati in solido si impegnano in ogni caso a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c..

Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.





**Art. 7 - Esonero della responsabilità del garante per mancata accettazione della polizza.**

Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità al bando/invito, contratto o lettera di aggiudicazione ed a quanto previsto dal Beneficiario ed a richiedere al Garante le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie.

L'eventuale mancata accettazione della polizza ed i provvedimenti conseguenti non possono far derivare responsabilità alcuna a carico della Società.

**Art. 8 - Obblighi di informativa nel corso del contratto.**

Il Contraente si impegna a fornire al Garante, entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta, ogni documento, atto o informazione relativi al rapporto principale garantito.

Il Contraente si obbliga a consegnare senza indugio al Garante lo stato di avanzamento lavori o analogo documento in originale o in copia autentica attestanti l'avvenuta esecuzione dei lavori, onde consentire lo svincolo progressivo della garanzia ai sensi dell'art. 103 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016.

Il Contraente, non appena venga a conoscenza del verificarsi di un possibile evento pregiudizievole nonché di uno degli eventi previsti all'art. 4 che precede, si impegna ad informare senza indugio il garante con comunicazione scritta.

Il Contraente si impegna inoltre a comunicare qualunque controversia possa sorgere o insorga con il Beneficiario, ivi compresi i giudizi relativi all'accertamento della violazione degli impegni eventualmente assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità, tenendo costantemente informato il Garante in relazione all'evolversi del rapporto litigioso, autorizzando altresì il Garante medesimo a conseguire tutte le notizie tecniche, copia degli atti e quanto altro necessario per poter valutare i rischi connessi all'insorto o insorgendo contenzioso.

Il reiterato mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto del Garante di pretendere dal Contraente e dagli obbligati in solido, ai sensi e nelle forme di cui all'Art. 4, anche con azione giudiziale, una somma pari all'effettivo massimale di polizza.

**Art. 9 - Rinuncia alle azioni** - Il Contraente rinuncia sin d'ora a proporre qualsiasi azione cautelare volta ad inibire l'azione di regresso da parte del Garante, ovvero ad evitare o posticipare il pagamento al Garante di quanto dovuto in forza degli artt. 4 e 6 che precedono.

**Art. 10 - Cessione convenzionale dei diritti e delle azioni del Contraente e degli obbligati in solido verso la Stazione Appaltante.**

Fermo quanto previsto dall'art. 104, comma 10, D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 4 ultimo comma delle condizioni di cui alla Sezione A) della presente polizza; nonché impregiudicato il diritto di regresso di cui all'art. 6 che precede, in caso di pagamento, anche parziale, da parte del Garante delle somme garantite, il Contraente e gli obbligati in solido si impegnano irrevocabilmente a cedere al Garante, a semplice richiesta di quest'ultimo, il diritto ad ogni pretesa risarcitoria, da essi vantata verso la Stazione Appaltante, derivante da qualsiasi inadempimento al contratto o illecito di quest'ultima.

Resta inteso che con l'integrale rimborso da parte del Contraente o degli obbligati in solido al Garante delle somme pagate in forza della presente polizza la cessione come sopra disciplinata dovrà intendersi automaticamente risolta e il Garante, se richiesto dal Contraente o dagli obbligati in solido, si impegna a favorire la sostituzione del Contraente e degli obbligati in solido nelle azioni eventualmente intraprese in forza della cessione.

Il Garante non è comunque obbligato a valersi della presente cessione.


**Art. 11 - Imposte e tasse.**

Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente.

**Art. 12 - Foro Competente.**

Fermo quanto previsto nei rapporti tra Garante e Stazione Appaltante dall'art. 7 delle condizioni di cui alla sezione A) che precede, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al predetto foro, è competente, a scelta della parte attrice, anche l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede legale il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.

**Art. 13 - Forma delle comunicazioni alla Società.**

Tutte le comunicazioni o notificazioni alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente mediante lettera raccomandata o mediante  indirizzi indicati nella Scheda di polizza.



**IL CONTRAENTE**

(Timbro della Società e firma per esteso del sottoscrittore)



**IL GARANTE**

**VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.**



Ai sensi e per gli effetti dagli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di aver letto, compreso ed approvato tutte le condizioni che regolano i rapporti tra Contraente e Società in forza della presente polizza fideiussoria e di approvare specificamente le seguenti clausole:

- Art. 1 - Soggetti obbligati;
- Art. 3 - Liberazione dall'obbligo di pagamento del premio di proroga;
- Art. 4 - Deposito cautelativo e rilievo per liberazione;
- Art. 5 - Disciplina delle somme versate;
- Art. 6 - Regresso;
- Art. 7 - Esonero della responsabilità del Garante per la mancata accettazione della polizza;
- Art. 8 - Obblighi di informativa nel corso del contratto;
- Art. 9 - Rinuncia alle azioni;
- Art. 10 - Cessione convenzionale dei diritti e delle azioni del Contraente e degli obbligati in solido verso la Stazione Appaltante;
- Art. 11 - Obbligo di rimborso di imposte, tasse, oneri e contributi;
- Art. 12 - Foro competente.

**IL CONTRAENTE**

(Timbro della Società e firma per esteso del sottoscrittore)



La polizza è stata effettuata per mani del sottoscritto oggi

22/3/24 in PA

L'ESATTORE





Allegato alla POLIZZA N° 524.071.0000901672

AGENZIA DI DIREZIONE PER CONTO DI AGENZIA DI PALERMO 52

**CONTRAENTE** MANNO SAMUELE  
Codice Fiscale MNNSML77B26F377T  
Domiciliato in VIA VALLE TAI0 6  
Comune MONREALE C.a.p. 90046 Provincia PA

**BENEFICIARIO** AZIENDA MULTISERVIZI BAGHERIA  
Domiciliato in VIA MASSIMO D'AZEGLIO 50  
Comune BAGHERIA C.a.p. 90011 Provincia PA

Con il presente allegato, che forma parte integrante della polizza suindicata, la Società dà e prende atto di quanto segue:

La presente polizza viene prestata in conformità a quanto previsto dall'art. 103 comma 1 del D.LGS n. 50/2016 - codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - tutte le condizioni eventualmente in contrasto devono ritenersi abrogate e sostituite dalle previsioni di legge.

Il pagamento delle somme dovute dal Contraente sarà effettuato dalla Società, in base alla presente polizza, entro il termine massimo di 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Beneficiario.

La Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi dell'art. 1944 C.C., nonché ad avvalersi dei termini di decadenza di cui all'art. 1957 C.C. Il comma.

Vengono fatte salve le azioni di legge, nel caso in cui le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

**FERMO IL RESTO**

Epresso in quattro esemplari ad un solo effetto in MILANO il 08/03/2024.

IL CONTRAENTE

(Timbro della Società e firma per esteso del sottoscrittore)

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.



